

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Preambolo

Alcune grandi fondazioni donatrici svizzere intendono dare seguito alla propria volontà di promuovere il concetto di fondazione, e in particolare di fondazione donatrice, istituendo un'associazione incentrata sui principi di apertura, trasparenza, integrità nell'agire, responsabilità e autodisciplina. SwissFoundations vuole dare il proprio contributo affinché le fondazioni donatrici trovino risposte innovative, flessibili ed efficaci alle sfide poste dalla società in ambito sociale, culturale, ecologico, formativo, scientifico ed economico.

Sono soci fondatori dell'associazione «SwissFoundations», in ordine alfabetico:

- Alfred Richterich Stiftung (Laufen), Alfred Richterich
- Avina Stiftung (Hurden), Dr. Jacques Kaegi (direttore)
- Christoph Merian Stiftung (Basilea), Christian Felber (direttore)
- Fondazione Accentus (Zurigo), PD Dr. Joseph Jung
- Fondazione Ernst Göhner (Zugo), Dr. Roger Schmid (direttore)
- Fondazione Sophie e Karl Binding (Basilea), Dr. Benno Schubiger (direttore)
- Fondazione UBS per la cultura (Zurigo), Dr. Verena Füllemann (direttrice)
- Gebert Rüt Stiftung (Zurigo), Dr. Philipp Egger (direttore)
- Kulturstiftung Landis & Gyr (Zugo), Heinz Hertach (direttore)
- Stiftung Mercator_Schweiz (Lucerna), Annabel von Klenck (direttrice)
- Volkart Stiftung (Winterthur), Andreas Reinhart (presidente)

Art. 1: Nome e sede

Con il nome «SwissFoundations» è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC. L'associazione ha sede al domicilio della Segreteria generale.

Art. 2: Scopo

Scopo dell'associazione è promuovere il concetto di fondazione e accrescerne la notorietà, in particolare per quanto riguarda le possibilità e le prestazioni delle fondazioni donatrici: si vuole incentivare la costituzione di fondazioni laddove ve ne sia il potenziale e sostenere le fondazioni già esistenti affinché il loro impegno si traduca in interventi efficaci, utili per la collettività.

Quali mezzi idonei a perseguire il suddetto scopo si menzionano in particolare la trasparenza e l'azione pubblica. Si intende allestire una rete tra fondazioni donatrici, esercitare influenza a livello politico per promuovere il concetto di fondazione e, attraverso l'azione congiunta di diverse fondazioni donatrici, sostenere le iniziative di utilità pubblica. L'associazione provvederà altresì a tutelare gli interessi dei soci a livello pubblico.

L'associazione può istituire gruppi di lavoro incaricandoli di occuparsi di determinati ambiti tematici rilevanti o di realizzare progetti comuni. Essa cura la collaborazione con altre istituzioni operanti nella sfera delle fondazioni e può proporre – direttamente o in veste di intermediaria – servizi destinati alle fondazioni donatrici.

Art. 3: Adesione

Possono aderire a SwissFoundations le fondazioni donatrici di utilità pubblica secondo il diritto svizzero o

del Liechtenstein, con sede in Svizzera o nel Liechtenstein, che dispongono di un proprio patrimonio e utilizzano tale patrimonio o i relativi proventi per scopi di utilità pubblica.

Le fondazioni del Liechtenstein devono essere iscritte nell'apposito registro pubblico, sottoporsi annualmente a revisione ordinaria ed essere esenti dalle imposte.

Non sono ammesse fondazioni che per finanziare il proprio operato dipendono da donazioni o da attività di raccolta fondi.

Inoltre, costituisce requisito per l'adesione la totale indipendenza degli scopi di utilità pubblica della fondazione donatrice da interessi privati o d'affari di enti economici o singoli individui vicini alla fondazione stessa.

Il comitato di direzione decide a maggioranza semplice di tutti i suoi membri – senza dover indicare le motivazioni – circa l'ammissione o l'esclusione di soci.

I soci amministrano la rispettiva fondazione donatrice in modo professionale e sono disposti al reciproco scambio di informazioni in merito all'utilizzo dei fondi.

SwissFoundations prevede inoltre la possibilità di un'adesione di prova limitata a tre anni per le fondazioni donatrici che desiderano avvicinarsi gradualmente all'associazione o non soddisfano ancora le condizioni prescritte per un'adesione a pieno titolo. Tali soggetti possono partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione e usufruire dei servizi offerti. I soci in prova non godono del diritto di voto e di elezione.

Ulteriori disposizioni in merito alle categorie dei soci e alla loro ammissione o esclusione sono riportate nel Regolamento di adesione.

Art. 4: Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:

- i contributi una tantum dei soci: CHF 5000.- (soci a pieno titolo) o CHF 2500.- (soci in prova)
- le quote associative annuali (dei soci a pieno titolo e in prova): 1,5 per mille dell'importo medio delle sovvenzioni erogate negli ultimi tre anni, non meno di CHF 2000, al massimo CHF 15 000
- le entrate provenienti dai servizi forniti
- i contributi ai progetti e le donazioni

Art. 5: Organi dell'associazione

- a) assemblea dei soci
- b) comitato di direzione
- c) ufficio di revisione

Art. 6: Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci si riunisce con cadenza annuale. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci a pieno titolo (con diritto di voto). I soci in prova sono autorizzati a partecipare, ma non godono del diritto di voto e di elezione.

L'assemblea dei soci nomina il comitato di direzione e l'ufficio di revisione, approva il conto annuale e il rapporto dell'ufficio di revisione, delibera le modifiche allo statuto ed eventualmente lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea dei soci viene annunciata dal comitato di direzione con un anticipo di 30 giorni. Contestualmente all'invito viene recapitato l'ordine del giorno. L'assemblea decide a maggioranza semplice dei presenti.

Eventuali assemblee straordinarie dei soci possono essere convocate dal comitato di direzione oppure su iniziativa di un terzo dei soci.

Art. 7: Comitato di direzione

Il comitato di direzione è composto da un minimo di cinque e un massimo di nove membri. È nominato per un periodo di tre anni e si autocostruisce. Il comitato di direzione designa i membri aventi diritto di firma.

Ricadono sotto la competenza del comitato di direzione tutti i compiti che non sono riservati all'assemblea dei soci, in particolare:

- assumere, sorvegliare ed eventualmente licenziare personale con incarichi esecutivi
- delegare compiti, competenze e responsabilità a personale con incarichi esecutivi
- convocare, preparare e presiedere l'assemblea dei soci
- rappresentare l'associazione
- ammettere o escludere soci

Art. 8: Ufficio di revisione

Ogni anno l'assemblea dei soci nomina l'ufficio di revisione.

Art. 9: Ulteriori disposizioni


Tutte le questioni attinenti al diritto delle associazioni non menzionate espressamente nello statuto soggiacciono al CC.

In caso di scioglimento dell'associazione il relativo patrimonio viene fatto pervenire alle fondazioni aderenti.

Delle obbligazioni dell'associazione risponde, ai sensi dell'art. 75a CC, esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la possibilità di rivalersi sul patrimonio dei soci o di imporre loro versamenti suppletivi.

La versione rielaborata dello statuto del 18 maggio 2001, sottoposta a revisione dall'assemblea dei soci del 23 marzo 2007, è stata approvata dalla stessa assemblea in data 25 marzo 2010. La versione rielaborata dello statuto rivisto del 25 marzo 2013 è stata approvata dall'assemblea dei soci il 5 giugno 2013.

La presidente:



Dr. Antonia Jann

La direttrice:



Beate Eckhardt

Basilea, 5 giugno 2013